

La nuova versione del Principio contabile n. 3: il Rendiconto degli enti locali.

Conferme, modifiche, novità; rimangono ancora non definite numerose problematiche.

di Paolo Leonardi

I nuovi principi contabili.

L'articolo 154 del Tuel, prevede, tra l'altro, che l'Osservatorio per la Finanza Locale predisponga la proposta di Principi contabili di generale applicazione da parte degli enti locali. Nel corso degli anni 2002 – 2004, è stata elaborata, da parte dell'Osservatorio per la Finanza Locale, una prima versione dei Principi contabili per gli enti locali. Questi Principi hanno costituito un punto di riferimento importante per la gestione del “sistema bilancio”, sistema al quale il legislatore ha collegato norme connesse all'organizzazione, alla programmazione finanziaria, alla gestione, alle attività di controllo, al sistema di rendicontazione.

L'Osservatorio, proseguendo nella sua attività finalizzata a promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, e volta a stimolare la crescita di una cultura tra gli amministratori ed i funzionari coerente con il nuovo quadro normativo, ha ritenuto di rielaborare i Principi contabili. Ciò è avvenuto con l'intento di tenere conto delle esperienze maturate in questi ultimi anni e delle osservazioni e proposte che sono state avanzate da operatori e studiosi.

In proposito si richiama quanto affermato dal Presidente dell'Osservatorio, prof. Francesco Staderini, nel discorso di insediamento avvenuto l'8/11/2007, alla presenza del Ministro dell'interno, nel quale affermava “che i Principi contabili sono disposizioni prescrittive, che integrano le norme e le interpretano se il loro significato non è univoco”. Egli, in quella sede, inoltre, proprio per rafforzarne l'efficacia, auspicava che i Principi venissero assunti con un atto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

Questa impostazione si rende particolarmente necessaria a fronte di una situazione nella quale i pareri dei Ministeri, delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e di vari organismi o esperti più o meno autorevoli, spesso confondono più che guidare l'operatore.

L'intento dell'Osservatorio è meritorio anche in considerazione del fatto che, osservando la realtà, si può constatare come negli ultimi anni, sulla spinta delle continue modifiche delle regole sul patto di stabilità, molto spesso gli operatori hanno applicato le norme “con intenti utilitaristici”, discostandosi da una corretta applicazione dei Principi contabili.

Allo stato attuale si è nella fase in cui il Ministero dell'interno ha in corso l'adozione del provvedimento di approvazione della nuova versione dei Principi contabili.

Si tratta del Principio contabile n. 1 su “Programmazione nel sistema del bilancio”, del Principio contabile n. 2 su “Gestione nel sistema del bilancio” e del Principio contabile n. 3 su “Il rendiconto negli enti locali”.

In queste note si commenta quest’ultimo Principio.

La nuova versione del Principio contabile sul Rendiconto degli enti locali.

Da una prima lettura di questo elaborato emergono nella sostanza molte conferme, alcune modifiche formali e alcune modifiche importanti. Numerosi argomenti importanti, però, non sono stati trattati e non ne è nemmeno stata programmata la trattazione.

Il documento si presenta come molto complesso. Dovrebbe essere letto ed approfondito da tutti gli operatori del settore e non solo dai funzionari dell’area che segue la contabilità. Il contenuto è tale da stimolare numerosissime riflessioni.

Si ritiene, però, che emerga con forza un filo conduttore, che è quello di valorizzare l’informazione veritiera e corretta, sia con riferimento al Bilancio che al Rendiconto, e di favorire, attraverso un corretto utilizzo del “Sistema Bilancio”, lo svilupparsi di un metodo di programmazione e rendicontazione sempre più trasparente e tale da favorire un chiaro processo di responsabilizzazione tra gli operatori degli enti (amministratori e funzionari).

E’ fortemente ribadito che l’obiettivo principale che attraverso il Rendiconto deve essere raggiunto è quello di consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economico finanziari.

Si afferma in più occasioni che il Rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori del Sistema Bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori ed altri creditori.

La relazione al Rendiconto deve, oltre che fornire informazioni sull’andamento economico finanziario dell’ente, consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale e sull’economia insediata.

Con la presentazione del Rendiconto della gestione l’ente deve dimostrare il proprio livello di “accountability”, cioè il livello di responsabilizzazione che è riuscito ad introdurre nell’organizzazione sull’uso delle risorse, e sulla capacità di rendere conto della propria attività orientandola al raggiungimento degli obiettivi.

In questa sede ci si limita a svolgere alcuni commenti relativamente al “Principio contabile n. 3: il Rendiconto negli enti locali”. In particolare, ci si sofferma a commentare le novità rispetto alla versione elaborata in precedenza.

Il Principio contabile n. 3, è costituito da 171 punti distinti (la precedente versione era costituita da 173 punti), in ognuno dei quali vengono affrontate questioni specifiche o definiti indirizzi da seguire nella predisposizione del Rendiconto.

Sono specificate le finalità del Rendiconto, la struttura ed il contenuto del Conto del bilancio, del Conto economico, del Conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione, nonché il contenuto della relazione al Rendiconto.

La complessità del documento è tale per cui non può essere sintetizzato. Deve essere letto. In questa sede ci si limita a svolgere alcune considerazioni che, pertanto, non intendono sostituirne la lettura. Si cerca soltanto di commentare alcune questioni che sono trattate dal documento.

In linea generale, va evidenziato che nel Principio contabile sulla rendicontazione non vi sono novità sostanziali rispetto a quanto contenuto nella versione approvata nel 2004.

In queste note ci si concentra, però, ritenendo di fare cosa utile, su alcune questioni specifiche affrontate nel documento. In esso:

- sono riportate sottolineature a problematiche, nella sostanza già conosciute, ma che il ribadire appare molto utile ed opportuno;
- sono trattati ex novo alcuni argomenti (i derivati);
- non sono trattate alcune problematiche presenti nella realtà, e per le quali, invece, potevano essere utili indicazioni esplicite di comportamento.

Gli indirizzi che escono rafforzati.

A parere di chi scrive il Principio contabile n. 3 contiene alcuni indirizzi che non costituiscono novità, ma sottolineature molto importanti ed opportune.

In particolare, si ritiene di mettere in evidenza quanto segue:

- E' confermata l'impostazione data già nel precedente documento sulla rendicontazione, circa la finalità del Rendiconto, le informazioni che in esso debbono essere contenute ed il fatto che esso rappresenta il modo per misurare il livello di "accountability" raggiunto dall'amministrazione sia nei confronti del Consiglio, per le prerogative di indirizzo e controllo che ad esso è attribuito, che nei confronti dei cittadini (punti da 4 a 9). Si ribadisce anche che alla predisposizione del Rendiconto (anche alla stesura della relazione di accompagnamento) debbono partecipare in modo attivo i dirigenti dei vari servizi in quanto responsabili della gestione e della legittimità dei risultati realizzati (punti 13 e 14).
- È ribadito che gli enti debbono dichiarare che i bilanci sono predisposti rispettando i Principi contabili (punti 19 e 20). Nel caso in cui l'ente intenda derogare ad una disposizione contenuta nei Principi contabili, dovrà specificarlo, evidenziando il motivo e l'effetto finanziario di questa scelta (punti 21 e 22).
- E' confermata la struttura del Rendiconto (costituito da Conto del bilancio, Conto economico, Conto del patrimonio e prospetto di conciliazione). Confermati gli altri allegati indispensabili. In linea generale sono anche confermati i contenuti dei vari documenti.
- È stato tolto il punto 47 della precedente versione del Principio contabile n. 3. In questo punto si trattava, con modalità generiche e discutibili, la contabilizzazione di entrate derivanti dalla contrazione di swap finalizzati alla

ristrutturazione del debito. Nella attuale versione dei Principi questo argomento è stato, giustamente, inserito nel Principio contabile n. 2 (quello che tratta della gestione) al punto 24. La nuova formulazione appare condivisibile ed è basata sul fatto che i movimenti finanziari riguardanti il debito originario dovranno essere contabilizzati in modo separato rispetto ai saldi attivi o passivi conseguenti alla gestione del “derivato”. E’ stato specificato che gli eventuali interessi attivi, dovranno essere contabilizzati al titolo III delle entrate, mentre gli eventuali interessi passivi al titolo I della spesa. Si stabilisce anche (riprendendo indicazioni che erano già state formulate da varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) che l’eventuale differenza positiva dovrà essere accantonata in un fondo, contenuto a fine esercizio nell’avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contratto o direttamente destinabile ad investimenti. Sempre in questo punto 24, si stabilisce anche che i flussi in entrata “una tantum” conseguenti la rimodulazione temporale o la ridefinizione delle condizioni di ammortamento (i cosiddetti “up front”) dovranno essere contabilizzati, in attesa di una puntuale definizione normativa, nel titolo IV categoria 4° dell’entrata.

- Circa la corrispondenza tra i conto del tesoriere con le scritture della contabilità (argomento ora trattato al punto 43, mentre in precedenza era trattato al punto 49), si chiariscono, ad integrazione della precedente versione, i comportamenti e le procedure da seguire. E’ fatto l’esempio che se la mancata corrispondenza è dovuta ad un pagamento effettuato per una azione esecutiva non regolarizzata entro il 31/12, l’ente, dopo avere indicato questa differenza nella apposita riga del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, dovrà emettere il relativo mandato di pagamento nell’esercizio successivo, nel caso esista un corrispondente impegno a residuo, oppure dovrà riconoscere un debito fuori bilancio nel caso in cui non esista il corrispondente impegno (o l’impegno non sia sufficiente).
- Alcune novità o precisazioni sono contenute anche nei punti 44 e 45 (nel precedente Principio punti 50 e 51), dove si tratta delle verifiche sui residui attivi. In particolare, la nuova formulazione stabilisce che i crediti controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione sono, in complesso, calcolati nel conto del bilancio secondo il grado di presunto utilizzo (questo comportamento nella pratica era molto seguito anche se ciò non era esplicitato nella precedente formulazione). Si afferma anche che la differenza viene stralciata dal Conto del bilancio e iscritta nel Conto del patrimonio, al netto del relativo fondo svalutazione crediti, tra le immobilizzazioni finanziarie. In ogni caso viene espressa con forza la raccomandazione di evitare di conservare tra i residui attivi del Conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli di dubbia o difficile esazione bilancio, se non si è costituito un fondo svalutazione crediti adeguato.
- Circa i residui passivi (punto 55), rappresenta una novità l’indicazione di classificarli a seconda che siano debiti, debiti in corso di formazione (o costi esercizi futuri) o accantonamenti assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5 del

Tuel e per i quali non si è ancora avviata alcuna procedura di spesa. Viene anche fornita l'indicazione che i residui passivi finanziati con entrata a destinazione vincolata per legge devono essere indicati in apposito elenco allegato al Conto del bilancio;

- Circa le passività potenziali (punto 65 e 66), si specifica rispetto alla precedente versione (era il punto 71) che se, alla data di formazione del Rendiconto, esiste una obbligazione che deriva da un evento passato, o è probabile una uscita finanziaria o è possibile effettuare una stima attendibile del debito, questi debbono essere rilevati nel Conto del bilancio o in alternativa deve essere riservata una quota parte dell'avanzo. Nei casi in cui la passività potenziale derivi da una obbligazione non probabile e che non può essere determinata con sufficiente attendibilità, anche se non occorre l'accantonamento, è comunque necessaria la informazione da inserire nella relazione al Rendiconto.
- Al punto 68 (recepimento norme uscite dopo il Dlgs 267/2000), si afferma che per l'estinzione anticipata di debiti possono essere utilizzati sia i fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, dietro apposito atto consiliare che autorizzi il cambio di destinazione, sia i fondi non vincolati. Ovviamente, dietro a questa formulazione si ritiene che siano comprese anche le entrate correnti.
- Circa gli ammortamenti (punto 89 e 109) rispetto alla precedente versione, si precisa che i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Si precisa anche che se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Inoltre, e questa rappresenta una novità rispetto alla precedente versione (si veda in proposito il vecchio punto 112), ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente, anche se acquistati congiuntamente. E' ribadito che il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento indispensabile per consentire la corretta procedura degli ammortamenti.
- Al punto 110 si precisa che sono iscrivibili al Conto del patrimonio solo le immobilizzazioni materiali fisicamente esistenti alla chiusura dell'esercizio. Deve essere anche accertato il loro effettivo utilizzo. A tal fine è indispensabile disporre di un sistema contabile e amministrativo adeguato.
- Nel punto 111 si precisa che nel caso di conferimenti relativi ad investimenti, nel procedere alla contabilizzazione, l'ente può seguire 2 metodi: quello del costo netto o quello del ricavo differito. Con il metodo del costo netto il contributo è portato in diminuzione del valore del bene iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è calcolata sul residuo. Con il criterio del ricavo differito la quota di ammortamento del bene è "sterilizzata" annualmente utilizzando parte del contributo. Il contenuto del citato punto 111, è ripreso dal successivo punto 154 che propone la medesima soluzione. Questa problematica, d'altra parte era già stata trattata anche dal punto 153 della precedente versione del principio contabile n. 3.

- Nel punto 114 si tratta dettagliatamente dei beni acquisiti a titolo gratuito (il precedente principio contabile ne trattava di sfuggita nel punto 100 a proposito delle sopravvenienze attive). Si specifica che questi beni vanno iscritti solo al momento in cui l'ente acquisisce il titolo di proprietà e debbono essere valutati al presumibile valore di mercato al netto delle spese sostenute e da sostenere. Il valore di mercato deve essere determinato dal funzionario competente.
- Al punto 115, a proposito della dichiarazione di beni "fuori uso", si stabilisce che questa scelta deve essere motivata, fatta dal dirigente che ha avuto in uso il bene di concerto con il responsabile finanziario e comunque nei modi e nei tempi previsti dal regolamento di contabilità.
- Al punto 129 si precisa che nei conti d'ordine alla voce "impegni finanziari per costi anno futuro", debbono essere evidenziati quegli impegni di parte corrente che, pur essendo stati assunti nel corso dell'esercizio (ad esempio per gare bandite e non ancora espletate, e comunque per impegni assunti che non corrispondono a dei costi sull'esercizio che si è chiuso) non corrispondono a dei reali debiti e a dei costi. Questi impegni, presumibilmente, diverranno costi e debiti del prossimo esercizio.
- Il punto 141 tratta degli inventari (il precedente Principio contabile non ne parlava). Vengono specificate le finalità ed il contenuto dell'inventario. Si riafferma che i crediti inesigibili e di dubbia esigibilità, stralciati dal Conto del bilancio, devono essere elencati nell'inventario al valore originario. Per questi crediti si debbono proseguire le azioni per il loro recupero fino alla loro prescrizione. Si precisa che per il patrimonio finanziario (crediti, disponibilità liquide debiti, opere da realizzare, costi esercizi futuri), il Conto del bilancio e i suoi allegati, costituiscono, di fatto, il relativo inventario. Per i beni mobili non inventariabili (e quindi non capitalizzabili) come definiti dal regolamento di contabilità, l'ente deve porre in essere le rilevazioni disposte dal regolamento stesso.
- Al punto 171, a proposito della relazione al Rendiconto, dove si descrive l'andamento della gestione dell'ente, circa le politiche di investimento e di indebitamento, oltre a confermare i contenuti preesistenti, si stabilisce che in questa parte deve essere ampiamente illustrata la presenza ed i risultati prodotti attraverso la gestione attiva del debito. In particolare, in relazione agli swap, si stabilisce che l'informativa deve includere tutte le principali informazioni tecniche relative all'operazione, e quindi:
 - a) I flussi differenziali generati a partire dalla data di stipula del contratto;
 - b) I flussi potenziali previsti per i prossimi 3/5 anni;
 - c) Il mark to market su base trimestrale;
 - d) Una relazione relativa all'andamento dell'operazione in base all'andamento del mercato che evidenzia inoltre la strategia di gestione dell'indebitamento complessiva perseguita tramite le operazioni poste in essere e illustri le motivazioni dell'eventuale differenziale anche in collegamento con il debito principale (nozionale).

Alcune considerazioni e osservazioni critiche.

Come si affermava all'inizio, sono confermate le finalità ed i fondamenti del Rendiconto. La nuova versione del Principio sul Rendiconto contiene diverse precisazioni (spesso solo formali) e integrazioni rispetto a quello precedente.

I punti di forza sono confermati (la funzione informativa, la dimostrazione del livello di "accountability", lo stimolo a fornire informazioni sulle prestazioni ed i servizi forniti alla comunità e sulla qualità percepita dagli utenti, ecc).

E' evidente lo sforzo di fornire criteri sempre più precisi per la costruzione del Conto economico e del Conto del patrimonio. E' evidente anche che l'Osservatorio attribuisce una importanza crescente alla costruzione di questi 2 documenti.

Però, a ben vedere, si ha l'impressione che l'Osservatorio operi con un certo distacco dalla realtà degli enti. Infatti, nel Principio contabile n. 3 si disquisisce e sono affrontate nel dettaglio problematiche "raffinate" (quali come effettuare gli ammortamenti, come contabilizzare i residui di dubbia esigibilità); alcuni concetti vengono ripetuti più volte (si pensi alla più volte richiamata esigenza di fare del Rendiconto uno strumento di informazione).

A parere di chi scrive, però, attualmente è ancora prioritario creare le condizioni affinché gli enti gestiscano la contabilità finanziaria in modo corretto ed omogeneo. Per essere ancora più esplicito, sulla base della vasta esperienza maturata da chi scrive, si afferma che il problema prioritario, oggi, non è tanto avere un Conto economico ed un Conto del patrimonio costruito correttamente (ovviamente sarebbe importante, ma per una molteplicità di motivi, anche oggettivi, siamo ancora molto lontani da questa situazione – si pensi alla rilevazione e valorizzazione del demanio comunale - problematica, che in realtà è quasi impossibile da affrontare). Il problema vero e prioritario è quello di tenere correttamente la contabilità finanziaria e pertanto, di costruire un Conto del bilancio veritiero. Chi opera nel settore sa che, in pratica, sono i risultati della contabilità finanziaria che influiscono sulla gestione. E' con la determinazione corretta dell'avanzo o del disavanzo d'amministrazione che si creano le condizioni per una corretta gestione delle risorse finanziarie e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nei Consigli comunali e nelle Giunte, le discussioni avvengono sul Bilancio di previsione e sui risultati del Conto del bilancio. E' su questi documenti che si costruiscono le decisioni delle varie politiche. Non è (purtroppo) sul Conto economico o sul Conto del patrimonio. In tanti anni di attività, chi scrive, non ha mai assistito a discussioni in Consiglio o in Giunta sui risultati di questi documenti.

Chi scrive sa bene l'importanza di questi documenti. Condivide l'affermazione contenuta nel punto 7 del Principio contabile n. 3 dove si dice che "non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione".

Comunque, chi scrive ribadisce che, in questo momento è più importante e prioritario concentrarsi e scrivere regole ancora più chiare affinché la contabilità finanziaria sia

costruita correttamente. Fra l'altro, sappiamo che una buona contabilità finanziaria costituisce la premessa per la costruzione di un buon Conto economico ed un buon Conto del patrimonio.

L'importanza della contabilità finanziaria e la sua sostanziale supremazia rispetto alla contabilità economica è stata anche confermata dal fatto che con l'introduzione del patto di stabilità interno, è sui risultati di questa contabilità che sono stati misurati i risultati.

Inoltre, occorre avere presente che con l'introduzione delle norme sul patto di stabilità interno avvenuta a partire dal 1998, e con l'introduzione dell'obbligo di realizzare "certi saldi", di fatto, a volte (spesso), i responsabili del settore finanziario sono stati sollecitati e "indotti nell'interesse dell'ente" a forzare o a condizionare l'applicazione delle norme di contabilità al fine di raggiungere determinati obiettivi. L'esistenza di Principi contabili più chiari o più espliciti sarebbe stato un valido argine all'affermarsi di queste "prassi irregolari".

Pertanto, l'aspettativa era quella di disporre di Principi contabili che riducessero la "discrezionalità" di cui si può avvalere chi effettua le scritture in contabilità finanziaria. A titolo di esempio, si citano di seguito alcune tematiche che, a parere di chi scrive, avrebbero meritato un chiarimento maggiore:

- La differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Si evidenzia che il definire con precisione queste differenze, è basilare anche per avere una buona contabilità economica. Gli attuali principi contabili (punti 109, 110 e 113 del Principio contabile n. 3) lasciano molti margini di interpretazione.

In proposito si segnalano le motivazioni della sentenza n. 87 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Umbria depositata in data 23/5/2008, nella quale sono indicati, con precisione, i criteri per distinguere le spese di manutenzione ordinaria da quelle di manutenzione straordinaria. Chi scrive, però, ritiene che questi criteri dovrebbero essere fatti propri dai Principi contabili.

- Con riferimento all'utilizzo dei Servizi per conto terzi, occorre che i Principi contabili (punti 25 e 61 del Principio contabile n. 2), siano molto più chiari. L'attuale versione, pure integrata rispetto alla precedente, consente agli enti un uso della voce Servizi per conto terzi non omogeneo e, a parere di chi scrive, spesso distorto. Occorre introdurre un maggior numero di esemplificazioni, specificando che non è possibile utilizzare queste contabilizzazioni nei casi in cui l'ente gestisce, in forma associata o tramite convenzioni, delle attività per conto di altri enti. Infatti, nella pratica, è riscontrabile che molti enti per sottrarsi ai vincoli del patto di stabilità o a quelli sulle spese di personale usano contabilizzare nei Servizi per conto terzi movimenti che invece dovrebbero rientrare nella parte ordinaria del bilancio. A volte queste contabilizzazioni nascondono anche spese non finanziate e che non concorrono a determinare il risultato d'esercizio.
- Con riferimento alle permute di patrimonio, si ritiene opportuno che i Principi contabili stabiliscano in modo esplicito che queste operazioni non debbono dare

luogo ad alcuna scrittura nella contabilità finanziaria. In molti enti è invalsa la prassi (a volte anche sollecitata da “esigenze” poste dal patto di stabilità), seguita prima dell’entrata in vigore del Dlgs 77/95, di fare delle contabilizzazioni figurative e dei “regolarizzi contabili”, con i quali fare passare dalla contabilità finanziaria la cessione e l’acquisizione dei beni oggetto di permuta. Tra gli operatori dei Comuni esistono anche dubbi sul fatto che siano da contabilizzare o meno (impegnando fittiziamente le spese ed accertando altrettanto fittiziamente le entrate) le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo da parte dei privati. Chi scrive è convinto che non si deve fare nessuna registrazione nella contabilità finanziaria. Però, per eliminare i dubbi e rendere sempre più omogenei i bilanci, una precisazione dell’Osservatorio sarebbe stata molto utile.

- Inoltre, si ritiene opportuno che i Principi contabili affrontino anche le problematiche poste dalla contabilizzazione delle operazioni di finanza di progetto e di leasing finanziario (di cui alla legge 296/2006, commi da 907 a 913). Anche con riferimento a queste problematiche non pare corretto lasciare solo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di stabilire le modalità da seguire nella contabilizzazione di queste operazioni.

Un altro problema sul quale chi scrive riteneva fosse opportuno fornire dei chiarimenti, è quello di definire chi sono gli agenti contabili ed in particolare chi sono gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (¹). Su questo argomento esistono grandi incertezze. Pertanto sarebbe opportuno che l’Osservatorio per la Finanza Locale fornisse indicazioni precise al fine di determinare comportamenti omogenei da parte degli enti.

In sostanza, a più di 10 anni dall’entrata in vigore dell’ordinamento contabile previsto dal Dlgs 77/95, in realtà i Principi del nuovo ordinamento sono ancora in parte disapplicati. Per creare le condizioni idonee a superare questa situazione i Principi contabili possono e debbono dare un contributo notevole. Anzi, chi scrive ritiene che questa sia la “mission” dell’Osservatorio. Pertanto ci si aspettava che in sede di rielaborazione dei Principi contabili venissero affrontate anche altre problematiche rispetto a quelle trattate nella precedente versione, e ciò al fine di migliorare la corretta tenuta della contabilità ed una maggiore uniformità di comportamento tra i vari enti.

Considerazioni conclusive.

A conclusione di queste riflessioni, si ribadisce la grande importanza e utilità, che rivestono i Principi che sono stati elaborati dall’Osservatorio. Questi elaborati contribuiranno indubbiamente ad aumentare la professionalità degli operatori della

¹ Sull’argomento esistono importanti decreti – 0139 e 0140/G.C.E.L/99 - emessi da parte dalla Sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti Umbria nei quali si afferma il concetto che sono tenuti alla resa del conto giudiziale solo coloro che riscuotono sulla base di ruoli ed elenchi di carico. Mentre, invece, secondo la sentenza n. 434/2008 del 20/10/2008 – Sezione Prima centrale di Appello della Corte dei conti - sembra che siano tenuti alla resa del conto giudiziale tutti gli agenti contabili che hanno maneggio di denaro o sono riscuotitori speciali.

contabilità ed, inoltre, a rendere più “veri”, “trasparenti” e confrontabili i bilanci degli enti, più leggibili da tutti, operatori e cittadini.

Tutto ciò senza sottacere le perplessità che sono state espresse. In proposito si auspica che sulle questioni che sono state poste e sulle opinioni che sono state espresse si apra una discussione che potrebbe contribuire a definire alcuni dubbi e potrebbe, eventualmente, portare ad alcune integrazioni in merito agli indirizzi che sono stati emanati dall’Osservatorio.